

ALLEGATO A)

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI DAL 1 GENNAIO 2020

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 30.09.2020

Modificato con delibera n.18. del 30/06/2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICAZIONE DELLA TARI	3
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE vigenti.....	4
Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO	4
Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO ...	5
Art. 5 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	5
Art. 6 SOGGETTO PASSIVO	6
Art. 7 RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	6
Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	7
TITOLO II DISCIPLINA TARIFFARIA.....	8
Art. 9 SUPERFICIE TASSABILE.....	8
Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
Art. 11 PIANO FINANZIARIO	9
Art. 12 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	10
Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE NON DOMESTICHE	12
Art. 17 TARIFFA GIORNALIERA.....	14
Art. 18 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	14
Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE	14
TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	15
Art. 20 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO.....	15
Art. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI	15
ART. 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	16
Art. 23 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI.....	16
Art. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	18
Art. 25 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	19
TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	19
Art. 26 DICHIARAZIONE	19
Art. 27 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	20
Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROLLI.....	21
Art. 29 SANZIONI	22
Art. 30 ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	22
Art. 31 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI.....	23
Art. 33 INTERESSI.....	23

Art. 34 SGRAVI E RIMBORSI	24
Art. 35 SOMME DI MODESTO AMMONTARE	24
Art. 36 CONTENZIOSO	24
Art. 37 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	24
TABELLA 1 TIPOLOGIE TARIFFARIE E COEFFICIENTI.....	25
TABELLA 2) ALLEGATI AL COMPOSTAGGIO	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monchio delle Corti della Tassa per il servizio rifiuti urbani, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Monchio delle Corti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU, l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento è il Comune di Monchio delle Corti relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli

immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.
3. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI.

Art. 5 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie ad attività produttive, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.L. n. 35 del 2013;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4 L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza

delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5 Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi ovvero dalla presentazione di titoli abilitativi (esempio DIA o SCIA) per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito/magazzino.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti per effetto delle disposizioni dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152., al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER

4 Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali

3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

5. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

6. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI.

Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua, telefono);

- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana;
- c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
- d) soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati/presentati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori.
- j) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate ne utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO II DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 9 SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini indicati dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 PIANO FINANZIARIO

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalla citate deliberazioni.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'autorità di regolazione ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall'ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.

Art. 12 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.
3. Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche.
4. Nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine di legge, le tariffe per l'applicazione della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.
4. I coefficienti previsti alle tabelle 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%.

Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, si applica la specifica tipologia tariffaria. In assenza della separazione fisica o della autonomia funzionale delle superfici, si applica il criterio dell'attività prevalente.

Art. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE NON DOMESTICHE

Ai sensi del DPR 158/99, le utenze sono suddivise in utenze domestiche e utenze non domestiche.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Per tali utenze domestiche si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 16. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di predisposizione dell'avviso di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno applicate nell'anno successivo con conguaglio con decorrenza dal mese successivo l'avvenuta variazione.

b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come dalla tabella seguente:

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati		1
40,01	80	2
80,01	120	3
120,01	oltre	4

3 La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle 1 e 2 presenti nell'allegato 1 del presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4 L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

5 Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6 La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

7 Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

8 . Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. Se, invece, la persona fisica è titolare anche di un'utenza domestica tali tipologie di locali si considerano utenze domestiche condotte dal nucleo familiare del soggetto passivo, con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale. Se il conduttore di tali tipologie di immobili non è una persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

9. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria "Alberghi senza ristorante". Se l'attività rientra nella tipologia "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale n.16/2004 e s.m.i ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, sono considerati utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

11 Le unità immobiliari in multiproprietà se destinate, anche solo parzialmente, all'esercizio di attività turistico-ricettive e quindi assoggettate alla legge regionale n.16/2004 e s.m.i saranno considerate utenze non domestiche ed inquadrare nella categoria "Alberghi senza ristorante"; diversamente, le unità immobiliari non utilizzate, neanche parzialmente, per l'esercizio di attività turistico-ricettive, saranno considerate utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero dei posti letto risultanti dalle planimetrie delle singole unità. Spetta all'Amministrazione della multiproprietà fornire le necessarie informazioni all'ufficio preposto.

12. A partire dall'anno 2015 per le utenze domestiche relative ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo TARI è applicato per ciascuna annualità in misura ridotta di due terzi.

Art. 17 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 5 Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6 Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 20 RIDUZIONI CORRELATE AL SERVIZIO

1 Il tributo è dovuto in misura ridotta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta ove non venga effettuato il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” con le seguenti riduzioni percentuali:

Distanza da punto di raccolta	Riduzione da applicare
Da 500 a 800 metri	60%
Oltre gli 800 metri	80%

2. La distanza dal punto di raccolta per applicare le riduzioni previste dal comma precedente viene computata nel limite della proprietà privata al punto di raccolta più vicino.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo: nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno precedente, di apposita istanza, per l'utilizzo della compostiera, fornita esclusivamente dal comune, e la contestuale richiesta della riduzione. Deve essere, inoltre, sottoscritta una convenzione in cui l'utente si impegna a praticare il

compostaggio domestico secondo il disciplinare allegato al presente regolamento- TABELLA 2). La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa, e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato dal soggetto passivo.

3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa, che deve essere determinata dal comune, in modo proporzionale, in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione richiesta. L'istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

ART. 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 23 RIFIUTI SPECIALI E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva la documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento con allegate le copie delle fatture rilasciate da una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la quota variabile della tassa è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI	25%
AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, GOMMISTI	35%
GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGI E LABORATORI ODONTOTECNICI	25%
LABORATORI DI ANALISI, AMBULATORI MEDICI	35%
ALLESTIMENTI, INSEGNE	20%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE	20%
FALEGNAMERIE, VERNICIATORI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, AUTOCARROZZERIE, CERAMICHE E SMALTERIE	35%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	35%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	50%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	35%

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa ricorso a criteri di analogia. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

5. Il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione si calcola in proporzione alla specifica tipologia di attività e limitatamente alla superficie di provenienza del rifiuto prodotto ed è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al riciclo e la quantità teorica di rifiuti prodotti determinata dall'applicazione del coefficiente Kd moltiplicato per i metri quadri assoggettati alla quota variabile.

Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività Kd applicato alla superficie di provenienza dei rifiuti, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

6. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il termine stabilito per la presentazione del MUD l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti.

Art. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, da presentarsi entro il termine del 31 maggio 2021, ha effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 25 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa. La riduzione di cui all'articolo 20 (distanza dal punto di raccolta) costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni.

2. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale versamento dei tributi degli anni precedenti.

TITOLO IV DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati dal presente Regolamento.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per il versamento della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Al fine dell'osservanza dell'obbligo, fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta alla data di presentazione della dichiarazione.

10. In caso di decesso o fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno di riferimento.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE E CONTROLLI

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a gestori di servizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30%, ovvero le diverse misure graduate, di ogni importo non versato come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 30 ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1.L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2.L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto

legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 31 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1. Su richiesta del contribuente, sulle somme richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute su avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dal gestore, non superiore a 24 rate, alle indicazioni contenute nel suddetto piano e con applicazione del tasso d'interesse legale aumentato di un punto percentuale.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale

Art. 32 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa.

2. Il numero delle rate e la scadenza delle medesime è fissato di anno in anno contestualmente all'approvazione della delibera tariffaria.

3. La TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o mediante PAGO PA .

Art. 33 INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi di mora e di rateazione sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 34 SGRAVI E RIMBORSI

1. Lo sgravio o Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento esecutivo dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

Art. 36 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 50.000 euro trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 37 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA 1 TIPOLOGIE TARIFFARIE E COEFFICIENTI**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

TABELLA 2) ALLEGATI AL COMPOSTAGGIO

DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DELLA RELATIVA RIDUZIONE TARIFFARIA

Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (di seguito TARI) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, prevedendo la cessione diretta a un costo agevolato, da parte del Comune, dei composters agli utenti richiedenti.

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI nella componente della parte variabile della tariffa.

– Metodo di compostaggio

Ai fini del conseguimento della riduzione della TARI alle utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico, è richiesto di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposite Compostiere.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione del compostaggio domestico, fornirà, ad un prezzo agevolato, €. 20,00 (venti) le compostiere agli utenti che ne faranno richiesta.

I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato, e comunque nel rispetto delle norme del codice civile e di igienico-sanitarie relative all'attività.

La compostiera può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla TARI è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il compost ottenuto deve essere utilizzato sempre all'interno del territorio comunale, su terreni privati, di proprietà o in disponibilità per i quali va' attestato il consenso all'utilizzo da parte dei relativi proprietari, sollevando l'Amministrazione comunale di Monchio delle Corti da ogni responsabilità eventualmente conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, all'atto della presentazione dell'istanza, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Materiali impiegabili nell'attività di compostaggio e accorgimenti da seguire

Materiali DA COMPOSTARE – “frazione umida e verde”:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque da compostare in piccola quantità)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

Materiale **DA NON COMPOSTARE**, tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 3.1 ed in particolar modo:

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata

- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica

in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed
- effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla TARI prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico

Per poter aderire al compostaggio domestico e ottenere la relativa agevolazione tributaria, il contribuente deve sottoscrivere apposita istanza, esclusivamente mediante il MODELLO A, allegato al presente disciplinare -MODELLO A "Istanza per la cessione di una compostiera e per l'attribuzione della riduzione TARI - Tassa sui servizi dei rifiuti".

Tale modello, potrà essere scaricato dal sito internet del Comune oppure direttamente richiesto presso l'Ufficio Tributi.

La presentazione della suddetta istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione automatica della riduzione sulla TARI, cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della compostiera e la pratica effettiva dell'attività di compostaggio, con il rispetto delle norme del codice civile ed igienico-sanitarie relative.

La riduzione della tariffa è applicata, in misura percentuale stabilita dal regolamento comunale, in riferimento esclusivamente alla quota variabile della tariffa. La suddetta istanza può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del contribuente già iscritto a ruolo TARI.

Con l'istanza di attribuzione dell'agevolazione sulla TARSU, il richiedente si impegna ad iniziare la pratica del compostaggio domestico a partire dal mese successivo a quello di consegna della compostiera, che va utilizzata secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando con almeno 3 giorni di anticipo data e orari indicativi del sopralluogo. Tali sopralluoghi verranno effettuati periodicamente nel corso dell'anno solare. Il Comune si riserva comunque di effettuare delle verifiche, a campione, senza preventiva comunicazione.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o senza l'osservanza delle norme del codice civile ed igienico-sanitarie, e comunque non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la riduzione tributaria sarà revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato dei controlli trasmesso all'Ufficio Tributi.

Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione sulla TARI, l'utente dovrà presentare nuova istanza per l'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente è tenuto, e si impegna in ogni caso, ad effettuare correttamente anche la raccolta differenziata organizzata dal servizio pubblico (carta, cartone, plastica, lattine, vetro).

Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Non verrà assegnata più di una compostiera per ogni nucleo familiare.

La riduzione tariffaria verrà applicata dall'anno successivo a quello di effettivo utilizzo della compostiera.

In base alle istanze di richiesta, l'Ufficio Tributi del Comune provvederà a predisporre un apposito elenco degli aderenti al compostaggio domestico.

Al momento del ritiro della compostiera, il personale incaricato della consegna, provvederà a far sottoscrivere al richiedente la convenzione di comodato d'uso gratuito della compostiera, già sottoscritta dal Responsabile del Settore Tributi, e redatta secondo il modello B, predisposto da questa Amministrazione Comunale e allegato al presente disciplinare (MODELLO B: "CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TARI").

Il personale incaricato della consegna, inoltra all'Ufficio Tributi il relativo modello B, debitamente compilato e sottoscritto dal contribuente, quale prova dell'avvenuta consegna della compostiera.

La convenzione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Tributi quale unico documento regolante la concessione del comodato d'uso gratuito, necessario per la realizzazione dei controlli.

L'Ufficio Tributi per il tramite del personale di Polizia locale/Ufficio tecnico, effettua delle verifiche periodiche presso gli utenti aderenti al compostaggio domestico secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Le verifiche effettuate con gli esiti riportati sono consegnate dal personale incaricato alle verifiche, all'Ufficio Tributi il quale provvede eventualmente alla conseguente revoca della riduzione della TARI.

Modalità di applicazione della riduzione tributaria

La riduzione tributaria sarà applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e di consegna della compostiera, e sarà riconosciuta automaticamente di anno in anno, fino alla successiva comunicazione di rinuncia da parte del contribuente e fatto comunque salvo il caso di revoca.

Modalità di comunicazione di rinuncia

Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio mediante modello C allegato al presente disciplinare (MODELLO C: "Rinuncia della riduzione della TARI per compostaggio domestico della frazione umida"). La disdetta in corso d'anno, comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese successivo alla data di cessazione delle operazioni di compostaggio.

La mancata comunicazione di cessazione della pratica di compostaggio domestico comunque accertata e verificata dell'Ufficio Tributi, comporta la revoca della riduzione della TARI e la restituzione delle riduzioni godute dall'ultima verifica d'ufficio.

ALLEGATI

MODELLO A:

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

MODELLO B:

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TARI

MODELLO C:

RINUNCIA DELLA RIDUZIONE DELLA TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

MODELLO A
(UTENZE DOMESTICHE)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA COMPOSTIERA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
RIDUZIONE SULLA TARI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI.

All'Ufficio Tributi

Comune di Monchio delle Corti

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di:

☐ intestatario/a (proprietà/affitto) dell'utenza soggetta a tassa sui rifiuti solidi urbani

☐ appartenente al nucleo familiare di: _____

(cognome e nome dell'intestatario dell'utenza a ruolo tari)

nato/a a _____ il _____ e residente o
domiciliato/a in Via/P.zza _____ n° _____

Tel. _____ e-mail _____

Codice Fiscale: _____ n° componenti nucleo familiare _____

CHIEDE

1) la concessione di una compostiera in comodato d'uso gratuito da parte di codesta
Amministrazione;

2) di poter usufruire, della riduzione sulla TARI nella misura del fattore percentuale di riduzione
accordato alle utenze domestiche che praticano il compostaggio, secondo quanto previsto dal
"Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel "DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO";

2) di essere a conoscenza del fatto che la presentazione di tale istanza non costituisce di per sé motivo di attribuzione automatica della riduzione sulla TARI, cosa che potrà avvenire solo dopo il ritiro della compostiera e la pratica effettiva dell'attività di compostaggio ;

2) di impegnarsi a praticare il compostaggio domestico a partire dalla data della consegna della compostiera, iniziando fin da subito ad utilizzarla, secondo le modalità elencate nel sopra citato disciplinare, per lo smaltimento della frazione organica e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare;

3) di utilizzare, per la localizzazione della compostiera, un orto o un giardino adiacente all'unità immobiliare di residenza o domicilio:

☐ di sua proprietà

☐ di proprietà di terzi: _____

(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)

☐ di proprietà condivisa con altre utenze

4) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso alla localizzazione della compostiera nel suo/loro terreno

5) di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Monchio delle Corti (PR)

☐ in area verde/orto/terreno agricolo di sua proprietà

☐ in area verde/orto/terreno agricolo di proprietà di terzi:_____

(indicare nome e cognome del proprietario del terreno)

☐ in area di proprietà condivisa con altre utenze

terreno identificato catastalmente al fg. _____, mapp._____, sub._____

5 bis) di aver richiesto e ottenuto dal/i proprietari/o del terreno il consenso all'utilizzo del compost prodotto nel suo/loro terreno;

5-ter) dichiara, inoltre, di sollevare l'Amministrazione comunale di Monchio delle Corti da ogni responsabilità eventualmente conseguente a pregiudizi arrecati ai diritti di terzi;

6) di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente tutte le altre raccolte differenziate attivate dal Comune di Monchio delle Corti;

7) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che, per poter ottenere il beneficio richiesto, dovrà consentire in qualunque momento lo svolgimento di sopralluoghi e controlli, da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o altro personale all'uopo incaricato, al fine di accertare che l'attività del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal relativo disciplinare;

8) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza del fatto che la concessione della compostiera in comodato d'uso gratuito e la riduzione tributaria potranno essere revocate qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti non

sia in corso di effettuazione o che tale attività sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel sopra citato disciplinare.

ALLEGRO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell'intero nucleo familiare di appartenenza.

Monchio delle Corti, lì _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

C_F340 - - 1 - 2026-07-21 - 0003421

Comune di Monchio delle Corti
Provincia di Parma

MODELLO B

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TARI.

TRA

Il Comune di Monchio delle Corti, successivamente denominato "Comune", con sede in _____, Partita IVA _____, rappresentato dal _____, in qualità di responsabile Servizi _____,

E

Il Signor _____, successivamente denominato "Utente", nato a _____ (____) il _____, Codice Fiscale _____, residente a Fiesso Umbertiano in via _____ n. _____, in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, sito in Fiesso Umbertiano in via _____ n. _____,

PREMESSO

- che il Comune di Monchio delle Corti (Pr) riconosce l'importanza del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani e regola l'utilizzo di mezzi idonei a velocizzare il processo naturale di decomposizione evitando la produzione di odori o di altri elementi sgradevoli,
- che il regolamento comunale per la Tari, prevede un'agevolazione per i cittadini che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti.
- che il Comune, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ il DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO e lo schema della presente convenzione;
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, con le modalità indicate nel "DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO", con espressa esclusione di materiali non compostabili.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di: COMPOSTIERA fornita dal Comune al prezzo di €. 20,00;

L'ubicazione di tale attività è quella indicata nel MODELLO A debitamente compilato e presentato in data _____.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare il materiale prodotto nella struttura di compostaggio, secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RELATIVA RIDUZIONE DELLA TARI".

Art. 4 - Il Comune, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa sui servizi dei rifiuti urbani come previsto dal DISCIPLINARE;

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione indifferenziata" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 - L'Utente si impegna a comunicare in forma scritta, utilizzando l'apposito Modello C, all'Ufficio Tributi l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio con la conseguente perdita del diritto alla riduzione.

Art. 7 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste dal DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, comporta il decadimento della presente convenzione. L'utente ha comunque la possibilità di sottoscrivere, l'anno successivo, un'ulteriore convenzione con il Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio domestico.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune.

Art. 8 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal DISCIPLINARE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO e dal vigente Regolamento sull' Imposta Unica Comunale .

Letto, confermato e sottoscritto,

Monchio delle Corti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'UTENTE

.....

.....